

**ARPAE**

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia  
dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2019-3145 del 01/07/2019
Oggetto	AREE DEMANIO IDRICO. CONCESSIONE PER L'UTILIZZO DI SOMMITÀ ARGINALE DEL FIUME LAMONE IN COMUNE DI FAENZA PER UN PERCORSO NATURALISTICO/ESCURSIONISTICO - RICHIEDENTE COMUNE DI FAENZA - PROCEDIMENTO RA15T0006.
Proposta	n. PDET-AMB-2019-3220 del 01/07/2019
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna
Dirigente adottante	ALBERTO REBUCCI

Questo giorno uno LUGLIO 2019 presso la sede di P.zz Caduti per la Libertà, 2 - 48121 Ravenna, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna, ALBERTO REBUCCI, determina quanto segue.

OGGETTO: AREE DEMANIO IDRICO. CONCESSIONE PER L'UTILIZZO DI SOMMITÀ ARGINALE DEL FIUME LAMONE IN COMUNE DI FAENZA PER UN PERCORSO NATURALISTICO/ESCURSIONISTICO - RICHIEDENTE COMUNE DI FAENZA - PROCEDIMENTO RA15T0006.

#### IL DIRIGENTE

VISTI:

- il Decreto Legislativo 31 marzo 1998 n. 112 e, in particolare, gli articoli 86 e seguenti riguardanti il conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali in materia di demanio idrico;
- la Legge Regionale E.R. 21 aprile 1999 n. 3 "Riforma del sistema regionale e locale" e successive modifiche e, in particolare, gli articoli 140 e seguenti, relativi alla gestione del demanio idrico;
- la Legge Regionale E.R. 30 luglio 2015, n. 13 "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitane di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni" e, in particolare, gli articoli 14, 16 e 19, in attuazione dei quali dal 01/05/2016, data dalla quale con Deliberazione di Giunta della Regione Emilia Romagna n. 622 del 28.04.2016 è stato soppresso il Servizio Tecnico di Bacino Romagna, le funzioni in materia di demanio idrico relative all'utilizzo e quindi alle concessioni demaniali sono esercitate tramite l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (ARPAE) mentre quelle relative al nulla osta idraulico, alla funzionalità e sicurezza idraulica sono esercitate mediante l'Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile;
- la Deliberazione della Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2173 del 21.12.2015 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE di cui alla L.R. n. 13/95, che ha attribuito in particolare alla Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) territorialmente competente lo svolgimento delle funzioni relative al demanio idrico;
- la deliberazione del Direttore Generale Arpae n. 99 del 31/12/2015 "Conferimento degli incarichi dirigenziali, degli incarichi di Posizione Organizzativa e delle Specifiche Responsabilità al personale trasferito dalla Città Metropolitana e dalle Province ad Arpae a seguito del riordino funzionale di cui alla L.R. n. 13/2015" e successive modifiche;
- la delibera del Direttore Generale di ARPAE n. 59/2016 avente ad oggetto "Direzione Generale. Conferimento dell'incarico dirigenziale di Responsabile Area Coordinamento Rilascio

Concessioni" e conferma degli incarichi di Posizione Organizzativa al personale della Regione Emilia-Romagna distaccato ad Arpae sulle funzioni assegnate ai sensi della L.R. 13/2015 e successive modifiche;

- la Deliberazione della Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2363 del 21.12.2016 "Prime direttive per il coordinamento delle agenzie regionali di cui agli articoli 16 e 19 della L.R. n. 13/2015, per l'esercizio unitario e coerente delle funzioni ai sensi dell'art. 15, comma 11, della medesima Legge";
- la Deliberazione della Giunta Regionale 1181/2018 con cui è stato approvato il nuovo assetto organizzativo generale dell'Agenzia, come proposto nella determinazione dirigenziale Arpae n 70/2018 e successivamente approvato con determinazione dirigenziale Arpae n 90/2018;

PRESO ATTO che con istanza corredata di documentazione tecnico-amministrativa registrata a Prot. n. PG.2015.0090492 del 12.02.2015, depositata agli atti di questo Servizio, il Comune di Faenza, C.F. 00357850395, ha chiesto la concessione di aree demaniali del fiume Lamone in Comune di Faenza per percorso escursionistico con aree di sosta e cartelli segnaletici (aree demaniali individuate nell'istanza e suoi elaborati e raggruppate all'art. 1 del disciplinare di concessione allegato al presente atto), n. procedimento assunto RA15T0006;

VISTE le disposizioni in materia:

- il R.D. 25.07.1904 n. 523 "T.U. delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie";
- il R.D. 11.12.1933 n. 1775 "T.U. delle disposizioni di legge sulle Acque e gli Impianti elettrici";
- il D.Lgs. 3.04.2006 n. 152 "Norme in materia ambientale";
- la Deliberazione del Consiglio Provinciale di Ravenna 28.02.2006, n. 9, di approvazione del Piano Territoriale di Coordinamento, e successive modifiche;
- la L.R. 14.04.2004 n. 7 "Disposizioni in materia ambientale. Modifiche ed integrazioni a leggi regionali", in particolare il Titolo I capo III rubricato "Valutazione di incidenza" e il Titolo II capo 2 "Disposizioni in materia di occupazione e uso del territorio" e successive modifiche e integrazioni;
- la D.G.R. 18.06.2007 n. 895 "Modificazioni alla disciplina dei canoni di concessione delle aree del demanio idrico ai sensi dell'art. 20, comma 5 della L.R. 7/2004";
- la D.G.R. 29.06.2009 n. 913, "Revisione canoni aree del demanio idrico ex art. 20, comma 5 della L.R. 7/04";
- la D.G.R. 11.04.2011 n. 469, "Revisione canoni aree del demanio idrico ex art. 20, comma 5 della L.R. 7/2004";
- la D.G.R. 17.02.2014 n. 173, "Revisione canoni aree del demanio idrico ex art. 20, comma 5 della L.R. 7/04";
- la L.R. 30.04.2015 n. 2, "Disposizioni collegate alla legge finanziaria per il 2015", art. 8 recante Disposizioni sulle entrate derivanti dall'utilizzo del demanio idrico;

- la D.G.R. 29.10.2015 n. 1622, "Disposizioni in materia di demanio idrico, anche ai sensi dell'art. 8 della l.r. 2/2015";

DATO ATTO che:

- l'istanza di concessione è stata pubblicata sul B.U.R. Emilia-Romagna n. 62 del 25.03.2015 e che nei 30 giorni successivi non sono state presentate opposizioni, osservazioni, né domande in concorrenza;
- l'Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile, Servizio Area Romagna, sede di Ravenna, in riscontro alla richiesta di questo Servizio Autorizzazioni e Concessioni del 02.08.2016 - PGRA.2016.9395 ha trasmesso il nulla osta idraulico contenente una serie di condizioni e prescrizioni rilasciato con determinazione n. 1260 del 05.04.2018, poi rettificata con determinazione n. 4245 del 21.11.2018 inviata con nota PC.2018.57143 del 26.11.2018, assunta a protocollo Arpae il 27.11.2018 n. PGRA.2018.16618;
- è stato redatto il disciplinare di concessione, a seguito di incontri e scambio di riflessioni tenutosi anche il Comune di Faenza, che stabilisce oltre alle clausole di natura economica, le condizioni e prescrizioni a salvaguardia delle normative, richiamando inoltre all'art. 4 comma 1 la determinazione 4245/2018 concernente il nulla osta idraulico;
- l'occupazione prospettata, alla luce della normativa citata, è ritenuta ammissibile in considerazione delle esigenze di tutela della funzionalità e della sicurezza idraulica, di conservazione del bene pubblico, di tutela degli aspetti naturalistici e ambientali coinvolti ai sensi dell'art. 13 e seguenti della L.R. 7/2004, come da scheda di istruttoria tecnica conservata presso questo Servizio;
- gli oneri dell'istruttoria possono ritenersi coperti dalla misura forfettariamente stabilita dall'art. 20, comma 9, della L.R. 7/2004 in € 75,00;
- la concessione è rilasciata a titolo gratuito ai sensi dell'art. 15 L.R. 7/2004 e del disposto di cui al punto e) della D.G.R. 895/2007;
- sono esentati dal versamento della cauzione di cui all'art. 20, comma 11 della L.R. 7/2004 gli enti e i soggetti pubblici inseriti nel conto economico consolidato individuati ai sensi dell'art. 1, commi 2 e 3 della legge 31.12.2009 n. 196 (Legge di contabilità e finanza pubblica), secondo quanto disposto dall'art. 8, comma 4 della L.R. 2/2015;

DATO CONTO che con nota PG.2019.11045 del 22.01.2019 sono stati trasmessi al Comune di Faenza e all'Unione della Romagna Faentina i su citati disciplinare di concessione e nulla osta idraulico:

PRESO ATTO che il richiedente:

- ha presentato la distinta del 10.02.2015 del versamento di € 75,00, eseguito quale contributo forfettario alle spese d'istruttoria ai sensi dell'art. 20 commi 1 e 9 della L.R. 7/2004;

- con risposta datata 11.03.2019, Prot. n. 17335/2019 inviata via pec il 16.05.2019 e registrata in pari data a PG.2019.78005 ha trasmesso il disciplinare di concessione firmato digitalmente per accettazione, dichiarando, ai fini dell'esenzione dal versamento della cauzione, che il Comune di Faenza è compreso nell'elenco degli enti e soggetti pubblici inseriti nel conto economico consolidato individuati ai sensi dell'art. 1, commi 2 e 3 della legge 31.12.2009 n. 196 ;

RITENUTO sulla base delle risultanze della suddetta istruttoria di poter accordare la concessione al Comune di Faenza, procedimento RA15T0006, assoggettandola alle condizioni previste nel disciplinare di concessione e nel nulla osta idraulico;

DATO ATTO:

- che responsabile del procedimento, ai sensi della Legge n. 241/90 e della Legge Regionale n. 32/93, è il sottoscritto Dott. Alberto Rebucci, Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna;
- della regolarità amministrativa del presente provvedimento, ai sensi del regolamento per il Decentramento Amministrativo R50101/ER, approvato con DDG n. 75 del 13/07/2016 e successive modifiche;

#### DETERMINA

per le motivazioni indicate in premessa, che si intendono integralmente richiamate:

- 1.di accordare al Comune di Faenza, C.F. 00357850395, la concessione per l'utilizzo di rampe, banche e sommità arginali del fiume Lamone in Comune di Faenza per un percorso naturalistico/escursionistico nei tratti indicati nel disciplinare di concessione allegato al presente atto, n. procedimento RA15T0006;
- 2.di dare atto che l'utilizzo dovrà avvenire in conformità agli elaborati presentati e depositati agli atti di questo Servizio, fatte salve le condizioni e prescrizioni contenute negli atti di cui al successivo punto 3.;
- 3.di assoggettare la concessione alle condizioni e prescrizioni di cui all'allegato disciplinare sottoscritto dal richiedente e parte integrante del presente atto e di cui alla determinazione dell'Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile - sede di Ravenna n. 4245 del 21.11.2018 relativa al nulla osta idraulico;
- 4.di trasmettere al richiedente copia del presente provvedimento insieme a copia del nulla osta idraulico già anticipato a suo tempo al richiedente;
- 5.di dare atto che l'originale del presente provvedimento, firmato digitalmente, è contenuto nel sistema informatico di gestione degli atti amministrativi di Arpae;
- 6.di dare atto che responsabile del procedimento, ai sensi della Legge n. 241/90 e della Legge Regionale n. 32/93, è il sottoscritto Dott. Alberto Rebucci, Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna;

7.di rendere noto che il presente provvedimento potrà essere impugnato dinanzi all'autorità giurisdizionale ordinaria ovvero, entro 60 giorni dalla ricezione, dinanzi all'autorità giurisdizionale amministrativa ai sensi del D.lgs. 2.7.2010 n. 104 art. 133 c. 1 b) e s.m.

IL DIRIGENTE DELLA  
SERVIZIO AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI  
DI RAVENNA  
*Dott. Alberto Rebucci*

## DISCIPLINARE DI CONCESSIONE

contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolata la concessione proced. n. RA15T0006 della Regione Emilia-Romagna, C.F. 80062590379, a favore del Comune di FAENZA C.F. 00357850395, in seguito indicato come "Concessionario".

### Articolo 1

#### OGGETTO DELLA CONCESSIONE

1. La concessione ha per oggetto l'utilizzazione di rampe, banche e sommità arginali del Fiume Lamone per un percorso naturalistico/escursionistico, in comune di Faenza, nei seguenti tratti:
  - a) in sponda sinistra:
    - dalla Via Calbetta al Ponte delle Grazie;
    - dalla Via Fratelli Rosselli alla Via Madrara;
  - b) in sponda destra:
    - dalla S.P. 16 Marzeno in prossimità di Via Sarna alla Via San Martino e da questa a Via Ragazzini;
    - dalla Via Fratelli Rosselli alla Via Madrara.
2. L'occupazione è soggetta alle condizioni e prescrizioni sotto riportate.

### Articolo 2

#### DURATA DELLA CONCESSIONE

1. La concessione decorre dal 01/03/2019 e ha durata sino al 31/12/2037.

### Articolo 3

#### ONERI

1. La concessione è rilasciata a titolo gratuito ai sensi dell'Art. 15 L.R. 7/2004 e del disposto al punto e) della D.G.R. 895/2007.
2. Il presente atto redatto in forma di scrittura privata non autenticata, è soggetto a registrazione in caso d'uso, poiché l'imposta di cui all'art. 5 del D.P.R. 26.04.1986 n. 131 risulta inferiore a € 200,00 (Art. 26, comma 2, D.L. 12.09.2013, n. 104).
3. Tutte le spese inerenti e conseguenti alla concessione, nonché quelle di perfezionamento dell'atto, comprese le imposte di bollo e di registrazione, ove necessarie, sono a carico del Concessionario.

### Articolo 4

#### PRESCRIZIONI COSTRUTTIVE E D'ESERCIZIO

1. Il Concessionario è tenuto all'osservanza delle prescrizioni dettate dall'Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile nel "nullaosta idraulico", rilasciato

ai sensi dell'art. 19 L.R. 30.07.2015, n. 13, con determinazione n. 4245 del 21/11/2018.

2. Nell'area soggetta alla concessione e nell'area demaniale circostante il Concessionario è tenuto a eseguire, in modi e tempi consentiti dal Servizio concedente, i necessari interventi conservativi e in particolare:
  - il controllo e la manutenzione dell'area concessa e dei manufatti eventualmente installati, sia periodicamente, sia al verificarsi delle piene e di ogni altro evento significativo;
  - il ricarico di solchi e avvallamenti nella sommità arginale con materiale permeabile compatibile con le strutture idrauliche;
  - il taglio e la rimozione dall'ambito fluviale della vegetazione spontanea che dovesse interferire con il percorso e le aree concesse, compresa la rimozione dei rami caduti;
  - la rimozione dal percorso e dalle aree concesse di detriti, legname e altri materiali lasciate dalle piene, con l'asportazione dall'ambito fluviale;
  - la pulizia e il ripristino dell'efficienza dei manufatti eventualmente installati per il convogliamento delle acque meteoriche.
3. L'Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile ha la facoltà di prescrivere interventi di rimozione dei manufatti eventualmente installati e il ripristino della funzionalità idraulica in caso di interventi urgenti di protezione civile.
4. L'Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile potrà sorvegliare lo svolgimento dei lavori di manutenzione dell'area concessa e prescrivere, in ogni momento, le misure tecniche e le modalità esecutive che riterrà opportune per la miglior tutela del buon regime e della sicurezza del corso d'acqua.
5. E' a carico del Concessionario la manutenzione delle ripe arginali laterali ai percorsi in adiacenza della sommità arginale, al fine di consentire la fruibilità del percorso.
6. Nel percorso concesso non si potrà consentire il transito con quadrupedi da sella e veicoli a motore, salvo quanto necessario per la vigilanza e la manutenzione delle opere, nonché per l'esercizio delle concessioni demaniali e le attività di polizia, di soccorso e protezione civile. E' in ogni caso vietato, in presenza di pioggia o di terreni saturi d'acqua, il transito con mezzi d'opera sopra i manufatti arginali.
7. Spetta al Concessionario:



- adottare le disposizioni di regolamentazione della circolazione, comprese quelle di limitazione o inibizione che si rendessero necessarie in relazione allo stato delle arginature, dei manufatti e alle condizioni di piena del corso d'acqua;
  - l'apposizione e la manutenzione della segnaletica e dei presidi di sicurezza della circolazione;
  - la vigilanza relativa al corretto uso dell'itinerario.
8. Il Concessionario e l'Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile potranno, previo accordo, installare o modificare sulle sommità, sulle banche e al piede degli argini sbarre o altri dispositivi fisici atti a impedire accessi impropri alle arginature. Gli sbarramenti, le cui chiavi sono consegnate al Concessionario per l'accesso coi mezzi necessari all'esecuzione degli interventi di costruzione, manutenzione e ispezione, dovranno essere mantenuti chiusi anche durante l'esercizio del percorso, tranne che negli orari di esecuzione dei lavori.
9. Sul terreno demaniale e sui manufatti soprastanti è vietata, senza apposita concessione demaniale, l'installazione di cartelli pubblicitari e di quelli recanti le indicazioni di cui all'art. 134 comma 1 lettere a) b) e c) del D.P.R. 16-12-1992 n. 495 "Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada".
10. Ogni modifica dello stato dei luoghi, alle opere assentite e alla loro destinazione d'uso, nonché ogni altro successivo intervento, dovrà essere preventivamente approvato, ad eccezione degli interventi di sola manutenzione ordinaria che sono soggetti a semplice comunicazione preventiva scritta del Concessionario.

## Articolo 5

### OBBLIGHI E CONDIZIONI GENERALI

1. L'Amministrazione concedente ha facoltà, in caso di mutamento della situazione di fatto o per sopravvenuti motivi di pubblico interesse, di revocare la concessione e di ordinare la riduzione in pristino delle aree concesse, o di parte delle stesse, di sospendere temporaneamente la concessione, con rinuncia da parte del Concessionario a ogni pretesa d'indennizzo. In particolare qualora nel corso d'acqua o nelle sue pertinenze occorressero interventi o opere pubbliche o di pubblica utilità comportanti l'incompatibilità parziale o totale dell'occupazione, il Concessionario dovrà provvedere a propria cura e spese a rimuovere i manufatti eventualmente realizzati che ostacolassero l'intervento, nei modi e tempi prescritti dal Servizio concedente e/o dall'Autorità Idraulica.
2. Il Concessionario è tenuto alla custodia dei manufatti eventualmente installati, di cui avrà cura di eseguire

regolarmente il controllo e la manutenzione. E' tenuto inoltre ad apportare agli stessi, a proprie spese, eventuali modifiche che fossero prescritte dall'Amministrazione a tutela dell'interesse pubblico alla sicurezza idraulica.

3. Il Concessionario è responsabile, in via esclusiva, di qualunque danno arrecato nell'esercizio della concessione, derivante da carenza di manutenzione e controllo delle aree concesse e degli eventuali manufatti. La responsabilità del Concessionario non viene meno per effetto dell'approvazione dell'Amministrazione, ovvero delle indicazioni e prescrizioni impartite da questa per la tutela della sicurezza idraulica.
4. Il Concessionario è tenuto a permettere in qualunque momento il passaggio nei percorsi assentiti al personale della Regione, delle Agenzie regionali delle imprese incaricate con relativi strumenti, mezzi d'opera e di trasporto, per attività di sorveglianza, rilievi e interventi sulle opere idrauliche.
5. La Regione, le Agenzie regionali e le imprese da esse incaricate non sono responsabili per danni cagionati alle aree concesse qualora il Concessionario non abbia provveduto adeguatamente a svolgere gli interventi di prevenzione e conservazione di propria spettanza alle aree stesse e agli eventuali manufatti.
6. La Regione e le Agenzie regionali non sono responsabili né dei manufatti eventualmente realizzati né dei fruitori del percorso per danni derivanti da fenomeni idraulici, quali ad esempio piene, alluvioni e depositi alluvionali, erosioni, mutamento dell'alveo, fontanazzi e cedimenti arginali. L'Amministrazione pubblica non assume inoltre alcuna responsabilità per danni derivanti agli stessi da incendio della vegetazione nell'ambito fluviale.
7. I lavori nel corso d'acqua e nelle sue pertinenze finalizzati alla conservazione dell'area concessa e di eventuali manufatti sono a carico del Concessionario, restando inteso che l'Amministrazione pubblica interviene esclusivamente a tutela delle opere di difesa idraulica.
8. La concessione è vincolata al rispetto di tutte le vigenti disposizioni di legge e regolamentari in materia di polizia idraulica, di circolazione stradale, di urbanistica e edilizia, nonché di tutela del paesaggio e dell'ambiente naturale.
9. Il provvedimento di concessione dovrà essere esibito dal Concessionario ad ogni richiesta del personale addetto alla vigilanza. Gli estremi della concessione dovranno essere indicati sul posto, a cura del Concessionario, su una o più tabelle identificative prescritte dalle Agenzie regionali.
10. Il Concessionario non potrà sub-concedere, nemmeno in parte, il bene ottenuto in concessione senza autorizzazione espressa dall'Autorità concedente, emanata sulla base di direttiva

della Giunta Regionale che ne preveda i casi ammissibili e nell'ambito della durata della concessione. Qualora il Concessionario, prima della scadenza, intendesse recedere dalla titolarità a favore di altro soggetto che gli succeda nei suoi diritti, il sub ingresso nella concessione potrà essere accordato previa valutazione di documentata istanza sottoscritta dal Concessionario e dall'aspirante al subentro. Il subentrante assumerà tutti gli obblighi derivanti dalla concessione e risponderà solidalmente per i debiti del precedente titolare.

11. La concessione potrà essere rinnovata, ai sensi dell'Art. 18 L.R. 7/2004, previa richiesta da inoltrarsi prima della scadenza.
12. Al termine della concessione il Concessionario ha l'obbligo di ripristinare lo stato dei luoghi nei modi indicati dal dall'Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile. Qualora il Concessionario non provvedesse nel termine fissato dall'Amministrazione, quest'ultima provvederà d'ufficio all'esecuzione in danno dell'interessato. In alternativa all'integrale demolizione l'Amministrazione potrà a suo insindacabile giudizio consentire, prescrivendo le opportune modifiche, la permanenza degli eventuali manufatti installati che in tal caso saranno acquisiti gratuitamente al demanio.
13. La destinazione d'uso diversa da quella concessa, il mancato rispetto, grave o reiterato, di prescrizioni normative o del disciplinare, nonché la sub-concessione a terzi non autorizzata comportano la decadenza della concessione a norma dell'art. 19 comma 2, L.R. 7/2004.
14. La concessione è rilasciata fatti salvi i diritti di terzi.

**SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.**